

**Il testo del provvedimento viene pubblicato nel presente sito Internet a fini esclusivamente informativi**

***Provvedimento del Governatore 23 agosto 2000: "Disposizioni per le società di cartolarizzazione".***

La legge n. 130 del 30 aprile 1999 ha introdotto la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione avvalendosi di società di diritto italiano appositamente costituite.

Per la realizzazione di tali operazioni la citata norma contiene una disciplina dei soggetti che intervengono nelle operazioni medesime.

In particolare, è previsto che:

- 1) alla società cessionaria e alla società emittente i titoli, ove esistente, si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del t.u. bancario;
- 2) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (c.d. "servicer") siano banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Al riguardo, si ha preliminarmente presente che, con riferimento ai soggetti sub 1), iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del t.u. bancario, le vigenti disposizioni che regolano l'attività degli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco non ne disciplinano specificamente l'operatività.

Considerato che l'attività svolta dalle società per la cartolarizzazione presenta connotati peculiari tali da renderla difficilmente assimilabile alle altre attività esercitate dagli intermediari finanziari, si rende necessario fornire apposite indicazioni.

Nell'allegato 1 sono contenuti alcuni principi-guida cui le società per la cartolarizzazione dovranno fare riferimento. Per quanto concerne la trasmissione delle segnalazioni di vigilanza si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Con riferimento agli intermediari previsti al punto sub 2), si osserva che gli stessi - se diversi dalle banche - possono svolgere l'attività di riscossione dei crediti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sia come attività esclusiva, sia congiuntamente alle altre attività finanziarie previste per gli intermediari di cui al titolo V del T.U. bancario.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni previste per gli intermediari iscritti nell'"elenco speciale", nell'allegato 2 sono contenute alcune indicazioni per la prestazione dell'attività di servicing.

o o o

Si fa infine presente che i principi contenuti nella legge 130/99 e nella presente comunicazione costituiscono - anche ai sensi della delibera CICR 12 gennaio 1994 in materia di emissione di valori mobiliari, attuativa dell'art. 129 del t.u.b. - un riferimento che dovrà essere tenuto presente nelle ipotesi di offerta in Italia di titoli relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate all'estero.

F.to: P. Ciocca

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETA' PER LA CARTOLARIZZAZIONE

### 1. Disposizioni generali

Le società per la cartolarizzazione (SPV o società "veicolo" e società emittenti i titoli) hanno come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione.

Tali operazioni sono poste in essere mediante cessione da parte di un soggetto (cedente) di propri attivi destinati al rimborso dei titoli emessi.

Dal momento della cessione gli attivi non possono essere distratti nè sugli stessi possono essere compiute operazioni diverse da quelle tese a realizzare la soddisfazione delle pretese e degli interessi esclusivamente dei portatori dei titoli.

A tal fine le società veicolo e, eventualmente, le società emittenti i titoli pongono particolare attenzione a:

- a) assicurare costantemente la separatezza dei patrimoni delle varie operazioni di cartolarizzazione tra loro e con i beni della società;
- b) garantire la trasparenza dell'operazione nei confronti degli investitori e del mercato;
- c) porre in essere solo operazioni pertinenti alla gestione dell'operazione di cartolarizzazione.

Di seguito, si forniscono alcune indicazioni alle quali dovrà ispirarsi l'operatività delle società per la cartolarizzazione.

### 2. Sistemi informativo-contabili

Al fine di evitare confusioni tra i patrimoni delle singole operazioni di cartolarizzazione tra loro e con i beni della società veicolo è necessario che le somme di denaro relative alle operazioni siano depositate in appositi conti, sottorubricati o distinti per ciascuna operazione di cartolarizzazione.

Le società veicolo, inoltre, avranno cura di tenere evidenze contabili, anche in forma elettronica, nelle quali sono annotate le operazioni effettuate distinte per ciascuna operazione di cartolarizzazione. Tali evidenze, da aggiornare in via continuativa, sono strutturate in modo da consentire di:

- ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione;
- dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di separatezza patrimoniale, assicurando la distinzione dei patrimoni delle singole operazioni di cartolarizzazione tra loro e da quelli della società.

A tal fine, assumono rilevanza i flussi informativi che le società per la cartolarizzazione attivano con i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione.

### 3. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Per consentire alla Banca d'Italia di conoscere le caratteristiche e l'evoluzione

delle operazioni di cartolarizzazione realizzate le società veicolo trasmettono<sup>(1)</sup>:

- a) per ciascuna operazione, copia delle informazioni fornite agli investitori (es. offering circular, comunicazioni periodiche concernenti l'operazione, ecc..);
- b) segnalazioni statistiche sulla base degli schemi che verranno successivamente comunicati.

#### 4. Iscrizione nell'elenco speciale

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale le società veicolo e le società emittenti i titoli si attengono a quanto previsto nel provvedimento della Banca d'Italia del 26 giugno 1996 concernente le "Modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385"<sup>(2)</sup>.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che le disposizioni statutarie siano conformi alla previsione normativa in base alla quale l'oggetto delle società in questione è limitato alla "realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti".

○  
○ ○

Si rammenta infine che le società per la cartolarizzazione:

- dalla data di iscrizione nell'elenco speciale, operano nel rispetto di quanto previsto nelle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale" dai capitoli: I (Elenco speciale degli intermediari finanziari), II (partecipanti al capitale), IV (organi sociali), VII (bilancio di esercizio), VIII (comunicazioni alla Banca d'Italia) limitatamente ai paragrafi 1, 2 e 3, XII (vigilanza ispettiva);
- redigono il bilancio di esercizio secondo quanto indicato nel provvedimento del Governatore del 29 marzo u.s. (pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2000).

---

<sup>1</sup> La documentazione deve essere inviata alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi II.

<sup>2</sup> Nella domanda di iscrizione occorre specificare: che si tratta di società per la cartolarizzazione chiarendo, eventualmente, se l'intermediario svolge esclusivamente attività di emissione dei titoli; la data di acquisto dei crediti; la data di emissione dei titoli; il numero di tranches; per ogni tranche di titoli, la data legale e quella prevista di scadenza; la controparte cedente; il servicer dell'operazione.

INTERMEDIARI FINANZIARI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI CEDUTI E DEI SERVIZI DI CASSA E DI PAGAMENTO NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

In base alle previsioni della legge 130/99, rientra tra i compiti degli intermediari che svolgono attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (c.d. "servicer") verificare che dette operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo.

Al "servicer" fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" circa il corretto svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato.

Detti compiti vanno considerati in modo unitario. Per il corretto espletamento degli stessi è importante che il servicer assicuri un costante presidio su tutti i movimenti concernenti il patrimonio cartolarizzato.

In tale contesto, assume rilievo verificare che:

- a) le somme rivenienti dalla riscossione degli attivi cartolarizzati affluiscano nei conti dell'SPV "dedicati" all'operazione e che non si creino situazioni di confusione con i beni della società veicolo e con i patrimoni relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione;
- b) nell'esecuzione delle singole fasi delle operazioni di cartolarizzazione sia assicurata la tutela degli interessi dei portatori dei titoli. In tale ambito andrà posta particolare attenzione alle ipotesi di conflitto di interesse;
- c) gli incassi avvengano nel rispetto delle scadenze programmate.

Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte è opportuno che i servicer:

- si dotino di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di "securitisation";
- dispongano di una sufficiente dotazione patrimoniale, al fine di assicurare continuità nello svolgimento delle funzioni;
- informino l'Organo di vigilanza ogniqualvolta si manifestino irregolarità nello svolgimento delle operazioni.

Particolare rilevanza assumono, in tale ambito, l'adeguatezza dei sistemi informativi e dei controlli interni aziendali<sup>(3)</sup>.

Di seguito, si indicano alcuni principi ai quali gli intermediari in questione dovranno fare riferimento.

---

<sup>3</sup> Al riguardo, si richiamano le raccomandazioni fornite a tutti gli intermediari (cfr. msg. amm. n.122065 dell' 11 maggio 2000).

## 2. Organizzazione interna

### 2.1. Sistemi informativo contabili

I sistemi informativo-contabili andranno strutturati tenendo conto dell'esigenza di poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

### 2.2. Attribuzione di compiti a terzi

Il servicer nell'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di altri soggetti a condizione che ciò non limiti l'attività di verifica della correttezza delle operazioni, volta ad assicurare il rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento a tutela degli investitori.

La delicatezza e la rilevanza per il buon funzionamento delle operazioni di cartolarizzazione della funzione di controllo svolta dal servicer induce a ritenere che la stessa debba in ogni caso essere esercitata in via diretta. Le altre attività, ferma restando la responsabilità e il costante controllo del servicer, potranno essere svolte da soggetti terzi, i quali dovranno:

- a) impegnarsi a trasmettere tempestivamente al servicer le informazioni necessarie per consentirgli di conoscere in qualsiasi momento la situazione del patrimonio delle singole linee di cartolarizzazione;
- b) assicurare alle autorità di controllo del servicer la possibilità di effettuare verifiche presso di sé.

### 2.3. Controlli interni

Tenuto conto della complessità che le operazioni di cartolarizzazione possono presentare e della necessità di monitorare costantemente le varie fasi delle operazioni stesse al fine di espletare efficacemente i compiti attribuiti dalla legge, è importante che i servicer si dotino di strutture di controllo interno autonome rispetto a quelle operative.

In particolare, assume rilievo:

- la corretta tenuta delle evidenze contabili;
- l'adeguatezza dei flussi informativi e delle procedure adottate, che devono permettere alla società di espletare con continuità ed efficacia i compiti ad essa attribuiti dalla legge 130/99.

Gli esiti delle verifiche periodiche compiute dagli organi di controllo sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che li esamina nell'ambito di apposite riunioni cui partecipa il Collegio Sindacale.

## 3. Regole di vigilanza prudenziale

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di capitale minimo (capitale sociale versato non inferiore a 1 miliardo di lire), gli intermediari finanziari che prestano l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza di importo almeno pari a:

- 1 milione di euro se le operazioni di cartolarizzazione per le quali si svolge

l'attività di servicing sono complessivamente di importo superiore a 100 milioni di euro e inferiore a 500 milioni di euro;

- 1,5 milioni di euro se le operazioni di cartolarizzazione per le quali si svolge l'attività di servicing sono complessivamente di importo superiore a 500 milioni di euro.

#### 4. Comunicazioni alla Banca d'Italia

E' opportuno che gli amministratori degli intermediari che prestano attività di riscossione dei crediti e i servizi di cassa e di pagamento convochino periodicamente riunioni, cui partecipano i componenti del collegio sindacale, per verificare l'andamento delle operazioni di cartolarizzazione. Della riunione è redatto un verbale che va inviato alla Banca d'Italia.

o

o o

Si rammenta infine che per quanto non specificamente previsto nel presente allegato, i servicer si attengono alle Istruzioni di vigilanza degli intermediari finanziari iscritti nell'"Elenco speciale" emanate dalla Banca d'Italia. Ad essi non si applica il capitolo VIII, paragrafo 4 (segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico).